

Codice A1618A

D.D. 26 agosto 2022, n. 454

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di nocciolo nel Comune di Pocapaglia (CN), in località Strada Roero - Proponenti: Sigg.ri Selmi Paolo e Ferraro Daniela Giuseppina - Intimazione alla sospensione dei lavori, ed alla presentazione di una proposta per la messa in sicurezza dell'area e la regolarizzazi



ATTO DD 454/A1618A/2022

DEL 26/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto di nocciolo nel Comune di Pocapaglia (CN), in località Strada Roero - Proponenti: Sigg.ri Selmi Paolo e Ferraro Daniela Giuseppina – Intimazione alla sospensione dei lavori, ed alla presentazione di una proposta per la messa in sicurezza dell'area e la regolarizzazione dei lavori eseguiti in assenza/difformità rispetto a quanto autorizzato.

Preso atto che:

- con nota Prot. n. 28800 in data 21/06/2019 indirizzata al SUAP del Comune di Pocapaglia, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha emesso il parere autorizzativo a favore dei Sigg.ri Selmi Paolo e Ferraro Daniela Giuseppina per realizzazione un impianto di nocciolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel Comune di Pocapaglia (CN), in località Strada Roero, nonché censiti a NCT al F. n. 1, mappali 180, 14, 15, 34, 35, 263, 33, 227, 37, 36, 42, 44, 115, 43, 134;

- con la nota citata in precedenza si proponeva l'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 su una superficie pari a 24.670 mq, con movimenti terra complessivi pari a 10.552 mc (comprensivi di scavi e riporti), nel rispetto della documentazione progettuale e delle relative integrazioni agli atti;

- in data 29/07/2022 (ns. Prot. n. 96398) è pervenuto il Rapporto Amministrativo n. 15/2022 del Comando stazione Carabinieri-Forestale di Bra che, in sintesi, segnala quanto segue:

> sui terreni interessati dai lavori autorizzati a seguito dell'istruttoria precedentemente citata sono in corso verifiche da parte della Stazione

> a seguito dei sopralluoghi effettuati nelle date 9, 13 e 25 luglio c.a. è stato appurato che parte dei lavori sono stati eseguiti in parziale difformità rispetto a quanto autorizzato e in parte in assenza di autorizzazione

> i lavori eseguiti in difformità/assenza di titolo autorizzativo consistono in: carenza nella regimazione delle acque superficiali e assenza di strutture atte a convogliarle oltre la linea ferroviaria, quindi, in caso di precipitazioni intense, le acque del versante potrebbero defluire verso la tratta ferroviaria a valle; la pista alla base del versante risulta realizzata su un riporto in più punti alla quota coincidente con quella della recinzione ferroviaria, col rischio di deflusso delle acque e del materiale erodibile sulla sede ferroviaria; alla base del versante è stato realizzato un gradone in riporto di terreno del volume stimato di ca. 4.000 mc alla distanza di ca. 10 m dalla linea ferroviaria che, in caso di precipitazioni potrebbe essere movimentato andando ad ostruire la sede ferroviaria;

> i lavori hanno anche interessato la scarpata di valle della S.P. n. 350, posta a monte del versante;

- precedentemente a tale rapporto amministrativo, durante l'ultimo sopralluogo del 25/07/2022 hanno presenziato anche funzionari tecnici del Comune di Pocapaglia e del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B);

- a seguito del sopralluogo citato al punto precedente, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha inviato in data 01/08/2022 (Prot. 33096) una nota relativa a tale sopralluogo, allegando il verbale redatto durante lo stesso;

- la nota sopra citata evidenzia la realizzazione di movimenti terra e modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo effettuati in difformità ed ampliamento rispetto a quanto autorizzato, segnalando inoltre la criticità rispetto alla linea ferroviaria sottostante il versante;

- sempre la medesima nota evidenzia la necessità di richiedere un progetto di messa in sicurezza del versante (a monte della rete ferroviaria ed a valle della S.P. 350), prescrivendo nell'immediato la regimazione delle acque superficiali con un fosso di guardia al piede del versante (a monte della linea ferroviaria), l'inerbimento con idrosemina o altra tecnica che ne garantisca il perfetto attecchimento (per limitare l'effetto di erosione e trasporto solido del suolo), nonché la realizzazione di vasche di laminazione che rallentino l'eventuale smaltimento delle acque in caso di abbondanti precipitazioni;

- con propria nota pervenuta anche al Settore scrivente in data 04/08/2022 (ns. Prot. n. 99115), Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha segnalato che ai sensi del DPR 753/80 la realizzazione di lavori/opere in deroga alle distanze di sicurezza viene concessa a fronte di specifica istruttoria non soggetta a silenzio-assenso, e che l'intervento proposto risulta da sottoporsi a tale istruttoria autorizzativa;

- con la medesima nota RFI ha precisato che gli interventi in parola non sarebbero stati autorizzati dalla stessa, e ha notificato il Processo verbale di accertamento 02/2022, obbligando al pagamento della relativa penale;

- con propria nota in data 08/08/2022 il Sig. Selmi Paolo ha trasmesso una relazione tecnica di parte a firma degli Ingg. Melidoro Francesco e Melidoro Michele con la quale, in sintesi, si precisa che:

> non si entra nel merito delle difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata

> si segnala, a fronte dei primi suggerimenti verbali, la realizzazione di cunette per l'allontanamento delle acque superficiali

> non si ravvisano condizioni di rischio rispetto al riporto realizzato alla base del versante per quanto riguarda la sua stabilità

> si sottolinea la non competenza dei proponenti relativamente all'idoneità delle opere di regimazione delle acque dei punti di scarico delle stesse realizzate da RFI;

- è stato effettuato un ulteriore sopralluogo in loco in data 08/08/2022, alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Pocapaglia, del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e dei

funzionari tecnici della Regione Piemonte, ove si è constatato quanto segue:

> relativamente alle potenziali criticità connesse alla regimazione delle acque meteoriche, le cunette realizzate, si ritengono inadeguate in quanto le acque vengono convogliate verso un unico punto di recapito

> stante la presenza di una porzione di versante, pari a quasi il doppio di quella autorizzata, priva di alcuna copertura vegetale (che assolverebbe ad un'importante azione di regimazione), a fronte di precipitazioni particolarmente intense, si ravvisa il rischio concreto di erosione superficiale dei terreni che potrebbe condurre al riempimento parziale/totale delle cunette realizzate ed al dilavamento incontrollato di parte del suolo verso valle

> in caso di precipitazioni intense si ravvisa anche il rischio di erosione e movimentazione del riporto realizzato alla base del versante;

- in data 24/08/2022 (ns. Prot. n. 102812) sono pervenuti da parte della Stazione dei Carabinieri Forestale di Bra il P.V. n. 32/2022 e il P.V. n. 33/2022, relativi a violazioni inerenti l'autorizzazione ex L.r. 45/1989 contenuta nel parere unico emesso dal SUAP del Comune di Pocapaglia - con riferimento al parere autorizzativo Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) in data 21/06/2019, precedentemente citato;

- il P.V. 32/2022 in data 05/08/2022 individua il Sig. Ghisolfi Luciano quale trasgressore nonché, come obbligati in solido la ditta Ghisolfi Luciano e C. (esecutore dei lavori) e il Sig. Selmi Paolo quale proprietario dei terreni e committente; dal P.V. citato emerge in sintesi:

> in difformità rispetto a quanto autorizzato, i lavori movimento terra (scavi,riporti e livellamenti) hanno interessato superfici non oggetto di autorizzazione: F. 1 mappali 36 e 42 interessati da un impianto di noci da legno, F. 1 mappali 12 – 4 – 304 – 306 – 13 – 181 adiacenti alla S.P. n. 350 (parte nord), F. 1 mappali 224- 32- 273- 225- 272 (parte sud-ovest), in prossimità della linea ferroviaria Alba-Bra

> sui mappali 272- 277- 43- 115 del F. 1 è stato realizzato un gradone di ca. 4.200 mc a distanza di ca. 10 m dalla linea ferroviaria, in difformità rispetto al progetto autorizzato

> i lavori eseguiti in difformità rispetto all'autorizzazione sono stati quantificati in 9.622 mq, comportando una sanzione amministrativa pari ad euro 1.500,00

> per quanto riguarda la sanzione relativa ai lavori eseguiti in assenza di autorizzazione, si rimanda al successivo P.V. n. 33/2022;

- il P.V. 33/2022 in data 05/08/2022 individua il Sig. Ghisolfi Luciano quale trasgressore nonché, come obbligati in solido la ditta Ghisolfi Luciano e C. (esecutore dei lavori) e il Sig. Selmi Paolo quale proprietario dei terreni e committente; dal P.V. citato emerge in sintesi:

> in difformità rispetto a quanto autorizzato, i lavori movimento terra (scavi,riporti e livellamenti) hanno interessato superfici non oggetto di autorizzazione: F. 1 mappali 36 e 42 interessati da un impianto di noci da legno, F. 1 mappali 12 – 4 – 304 – 306 – 13 – 181 adiacenti alla S.P. n. 350 (parte nord), F. 1 mappali 224- 32- 273- 225- 272 (parte sud-ovest), in prossimità della linea ferroviaria Alba-Bra

> sui mappali 272- 277- 43- 115 del F. 1 è stato realizzato un gradone di ca. 4.200 mc a distanza di ca. 10 m dalla linea ferroviaria, in difformità rispetto al progetto autorizzato

> i lavori eseguiti in assenza di autorizzazione sono stati quantificati in 16.316 mq, comportando una sanzione amministrativa pari ad euro 2.550,00

> per quanto riguarda la sanzione relativa ai lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto autorizzato, si rimanda al precedente P.V. n. 32/2022;

Tenuto conto che:

- come da documentazione progettuale e successive integrazioni era prevista la conservazione

dell'area occupata da un impianto di noci nella porzione nord-est dell'appezzamento oggetto di intervento, e che il parere autorizzativo citato non ne autorizzava l'eliminazione;

- dal raffronto della documentazione progettuale (e integrazioni) approvati, con il rapporto amministrativo dei Carabinieri forestali e con la nota del il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) in data 01/08/2022, sono emerse difformità rispetto alle superfici autorizzate, in quanto la trasformazione è stata effettuata anche in aree non oggetto di autorizzazione, interessando la zona occupata dall'impianto di noci, la zona posta a nord-ovest delle superfici autorizzate, sino a tutta la scarpata stradale a valle della S.P. 350 e anche quella posta a sud- ovest della stessa;

- dal medesimo raffronto emerge che la trasformazione ha interessato una superficie complessiva di ca. 4,0000 ha (cfr. Rapp. Amm. 15/2022 della Stazione Carabinieri-forestale di Bra), a fronte di una superficie autorizzata di 2,4670 ha;

- il raffronto tra quanto emerso in sede di sopralluogo e la Tav. n. 4 di progetto (Sezioni-confronto) ha fatto emergere la realizzazione di movimenti terra non conformi al progetto approvato, come peraltro già evidenziato precedentemente;

- in sede di integrazione progettuale, il tecnico incaricato ha precisato di aver provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla pratica da autorizzare a RFI per il rilascio dell'attestazione di presa visione, a fronte della nota precedentemente citata di RFI con cui si dichiara che gli interventi in parola non risulterebbero autorizzati dalla medesima, obbligando i Sigg.ri Selmi e Ferraro al pagamento di una penale, come da Processo verbale di accertamento allegato a tale nota;

- richiamata la comunicazione PEC del 10/08/2022 con la quale il Settore scrivente ha segnalato al Comune di Pocapaglia (CN), nelle more dell'adozione del presente provvedimento ed in considerazione della competenza autorizzativa unica di cui al D.P.R. 160/2010, la necessità di adottare idoneo provvedimento volto all'immediata sospensione dei lavori ed alla realizzazione di primi interventi di messa in sicurezza dell'area e di protezione dell'infrastruttura ferroviaria;

- a fronte della realizzazione delle opere in maniera non conforme a quanto autorizzato, risulta necessario intimare la sospensione dei lavori sin qui realizzati, nonché la presentazione di un progetto per la regolarizzazione dei lavori, anche tramite istanza in sanatoria ex L.r. 45/1989, al SUAP del Comune di Pocapaglia, corredata della opportuna documentazione;

- viste le condizioni di potenziale criticità sopra evidenziate, si ravvisa la necessità di intimare la presentazione, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della presente Determinazione Dirigenziale, di un cronoprogramma comprendente primi interventi per la messa in sicurezza dell'area, da realizzarsi nell'immediato, ed interventi più organici per la sistemazione definitiva del versante e la regolarizzazione dei lavori realizzati in assenza/difformità rispetto a quanto autorizzato.

Gli interventi di messa in sicurezza previsti e descritti con grado di dettaglio adeguato nel cronoprogramma dovranno garantire in via prioritaria la tutela delle infrastrutture viaria e ferroviaria e la corretta regimazione delle acque attraverso gli esistenti punti di recapito e smaltimento. La progettazione definitiva relativa agli interventi di regolarizzazione dei lavori, comprensiva dell'eventuale istanza di sanatoria ai sensi della L.R. 45/89, dovrà pervenire entro 30 giorni dalla presentazione del cronoprogramma.

Il cronoprogramma e la progettazione definitiva dovranno prevedere, tra i diversi interventi, la realizzazione di un fosso di guardia di dimensioni adeguate a monte della linea ferroviaria, individuando gli opportuni punti di smaltimento delle acque, l'inerbimento di tutta la superficie

oggetto di trasformazione con la tecnica più idonea per un rapido ed efficace attecchimento (idrosemina, altro), la realizzazione di pozzetti/vasche di laminazione che rallentino il deflusso delle portate dovute a precipitazioni molto intense, verifiche idrogeologiche e geotecniche dell'area in funzione dei materiali presenti in loco e della morfologia del versante e l'eventuale realizzazione di idonei interventi di sistemazione/stabilizzazione del medesimo. La progettazione e tutti gli approfondimenti tecnici dovranno essere redatti da tecnici abilitati in materia;

- la documentazione richiamata al punto precedente sarà valutata congiuntamente al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) e trasmessa agli altri Enti e soggetti interessati per le loro eventuali valutazioni di competenza;

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;

determina

di intimare ai Sigg.ri Selmi Paolo e Ferraro Daniela Giuseppina, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45:

a) la sospensione dei lavori sin qui realizzati

b) la presentazione, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della presente Determinazione Dirigenziale, di un cronoprogramma comprendente primi interventi per la messa in sicurezza dell'area, da realizzarsi dell'immediato, ed interventi più organici per la sistemazione definitiva del versante e la regolarizzazione dei lavori realizzati in assenza/difficoltà rispetto a quanto autorizzato.

Gli interventi di messa in sicurezza previsti e descritti con grado di dettaglio adeguato nel cronoprogramma dovranno garantire in via prioritaria la tutela delle infrastrutture viaria e ferroviaria e la corretta regimazione delle acque attraverso gli esistenti punti di recapito e smaltimento. La progettazione definitiva relativa agli interventi di regolarizzazione dei lavori, comprensiva dell'eventuale istanza di sanatoria ai sensi della L.R. 45/89, dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del cronoprogramma.

Il cronoprogramma e la progettazione definitiva dovranno prevedere, tra i diversi interventi, la realizzazione di un fosso di guardia di dimensioni adeguate a monte della linea ferroviaria,

individuando gli opportuni punti di smaltimento delle acque, l'inerbimento di tutta la superficie oggetto di trasformazione con la tecnica più idonea per un rapido ed efficace attecchimento (idrosemina, altro), la realizzazione di pozzetti/vasche di laminazione che rallentino il deflusso delle portate dovute a precipitazioni molto intense, verifiche idrogeologiche e geotecniche dell'area in funzione dei materiali presenti in loco e della morfologia del versante e l'eventuale realizzazione di idonei interventi di sistemazione/stabilizzazione del medesimo. La progettazione e tutti gli approfondimenti tecnici dovranno essere redatti da tecnici abilitati in materia.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente, fatti salvi gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità nonché per evitare interruzione pubblico servizio.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Il presente provvedimento sarà notificato ai Sigg.ri Selmi Paolo e Ferraro Daniela Giuseppina nonché, per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, al Comune di Pocapaglia (CN), al Comando stazione Carabinieri-Forestale di Bra, alla Provincia di Cuneo – Settore Viabilità, alla Soc. RFI S.p.a. ed all'ARPA Piemonte – Distretto di Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo